



COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Nr. 17 del 11/05/2020

Oggetto:

Partecipazione di Aimag s.p.a. alla procedura competitiva per l'acquisizione della Divisione Ambiente Allargata della Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa.

Per convocazione con atto del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza, secondo i criteri definiti con Decreto del Presidente prot.n.5206 del 14.04.2020, nella sala delle adunanze, il giorno **undici** del mese di **maggio** dell'anno **duemilaventi**, alle ore 20,25 in seduta di Prima convocazione previa consegna ai Consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge con l'elenco degli oggetti da trattarsi.

La seduta è svolta avvalendosi del sistema tecnologico Google Hangouts Meet.

Fatto l'appello sono presenti i sottoelencati Consiglieri ed Assessori non Consiglieri:

1) DIACCI Enrico	Presente
2) BACCHELLI Susanna	Presente
3) DIACCI Marzia	Presente
4) FABBRI Mauro	Presente
5) FRACAVALLA Alessandro	Presente
6) GALIOTTO Gloria	Presente
7) GROSSI Giorgia	Presente
8) MARTINELLI Riccardo	Presente
9) MONTANARI Elisa	Presente
10) TIOLI Claudio	Presente
11) TURCI Elisa	Assente
12) ZANARDI Matteo	Presente
13) FERRARI Marco	Presente
14) OLIVETTI Giulia	Presente
15) ROSSI Marina	Presente
16) ZENONI Dario	Assente
17) BONATTI Remo	Presente
Presenti n. 15	Assenti n. 2

1) CASARINI Elisa Presente

Assume la Presidenza il Sig. TIOLI CLAUDIO Presidente del Consiglio.

Assiste il Segretario Comunale GARUTI ANNA LISA.

Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.

La seduta è VALIDA.

Sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri: Rossi Marina - Fracavallo Alessandro - Fabbri Mauro

PER PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

N. 17

Partecipazione di Aimag s.p.a. alla procedura competitiva per l'acquisizione della Divisione Ambiente Allargata della Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa.

Sono presenti in video conferenza i Consiglieri Bacchelli Susanna, Diacci Marzia, Fracavallo Alessandro, Montanari Elisa, Ferrai Marco, Olivetti Giulia, Rossi Marina.

E' presente in video conferenza il Dirigente del Servizio Economico Finanziario Dott. Castelli Antonio.

Ai sensi dell'articolo 38 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale" nel testo in vigore definito con delibera consiliare n. 25 del 30/05/2019, il file audio della seduta registra integralmente gli interventi svolti nel corso della discussione, viene pubblicato sul sito istituzionale del comune, è firmato digitalmente dal Segretario Comunale e dal Presidente del Consiglio Comunale, protocollato ed inviato alla conservazione digitale, e costituisce a tutti gli effetti di legge verbale della seduta.

Rispetto al quadro iniziale non si sono avute modifiche.
Consiglieri **presenti n. 15**

Il Sindaco illustra il punto in oggetto.

Chiedono chiarimenti i Consiglieri Bonatti Remo (Lega), Galiotto Gloria (Noi lista civica), Grossi Giorgia (Noi lista civica) ai quali risponde il Sindaco.

Successivamente intervengono i Consiglieri Olivetti Giulia (Insieme al Centro Sinistra), l'Assessore Fabbri Mauro, i Consiglieri Bonatti Remo (Lega), Grossi Giorgia (Noi lista civica), Galiotto Gloria (Noi lista civica) ed infine il Sindaco.

Il Segretario Comunale, in qualità di segretario presente e verbalizzante, fa espressamente constare a verbale il proprio parere non favorevole sulla proposta di delibera in discussione, già formalmente assunto in ordine alla regolarità tecnica e allegato alla proposta stessa.

Il Consigliere **Bonatti Remo** (capogruppo Lega) effettua la seguente dichiarazione di voto: "A mio avviso su questo argomento qua sarà contrario a questo aspetto perchè sinceramente ho capito molto poco di tutto questo lavoro qua e quindi il mio voto sarà contrario."

Il Consigliere **Grossi Giorgia** (Noi lista civica) effettua la seguente dichiarazione di voto: "La mia dichiarazione di voto è condizionata perchè vengo anche da una precedente esperienza consiliare legata ad Aimag e forse rispetto ad altri conosco di più il percorso. Rispetto alla delibera per come è stata impostata ringrazio la Dott.ssa Garuti anche per la sincerità nella dichiarazione che ha posto adesso e soprattutto il consulente Avv.prof. Bonetti perchè credo sia significativo. La delibera pone dei vincoli che sono quelli legati all'interesse pubblico e su questi ovviamente non posso che essere favorevole. Sebbene sia un parere favorevole condizionato all'intervento che ho fatto prima. Perchè il discorso Aimag è un discorso però che ovviamente ha raggiunto proprio per la sua importanza e per questo elemento di questa gara, una rilevanza tale, per cui non ci limitiamo solamente alla partecipazione di una gara ma a decidere il futuro di questa azienda. E' condizionato perchè proprio facevo riferimento prima, a quei patti di sindacato che nel tempo noi abbiamo sempre prorogato e in

qualche modo mai modificato per poi arrivare l'ultimo anno e mezzo a consolidarne l'ultimo che sostanzialmente era, non dico un fac simile, ma comunque ricalcava ampiamente quelli precedenti e visto che questa amministrazione è una amministrazione nata anche da una precedente lista civica che aveva già espresso proprio su quel patto di sindacato una posizione che era quella che nel momento in cui si erano solamente votati gli addendum di prendere poi una decisione in merito a quello che sarebbe stato il futuro di Aimag. Quindi il mio voto è condizionato a questo, al fatto che questa amministrazione, visto che tra quelle parole c'erano anche quelle dell'allora consigliere Fabbri ora vice sindaco, ci sia poi una messa in pratica e una compiuta presa di posizione, perchè come diceva il sindaco poi bisognerà valutare, se si vince la gara, le dimensioni di Aimag, quale sarà non solo il futuro, ma soprattutto la gestione e quindi anche la governance. Grazie"

Il Consigliere **Olivetti Giulia** (capogruppo Insieme al Centro Sinistra) effettua la seguente dichiarazione di voto : "Diciamo che il nostro voto contrario l'ho già espresso durante l'intervento. Quello che vorrei ribadire è questo, un voto contrario più sulle modalità con cui siamo arrivati a questo voto, piuttosto che su questa scelta che, per diversi punti di vista, è anche sicuramente condivisibile. Come ha detto il Sindaco, frutto di un percorso anche condiviso tra le forze politiche e questo sicuramente è un lato positivo. Penso che questo percorso però a un certo punto si sia inceppato ovvero nel momento in cui bisognava coinvolgere le forze politiche anche all'interno del comune. Quindi bene il coordinamento con le Terre d'Argine ma poi come diceva il Sindaco, il Sindaco deve avere dietro il proprio consiglio comunale. Bene che abbia dietro la maggioranza ma credo su una scelta così importante e con pareri negativi a supporto credo che il percorso dovesse essere completamente diverso. Un percorso dal quale non voglio nemmeno lasciare fuori i cittadini come ho detto anche nel mio scorso intervento proprio perchè l'amministrazione che si è fatto vanto del coinvolgimento della partecipazione, soprattutto su una questione così importante, pur nei limiti e nei vincoli, ci mancherebbe, della riservatezza, credo che un passaggio di minima si potesse fare, ecco cosa che mi pare, poi mi posso essere persa, ma non mi pare sia portata neanche come informazione alla conoscenza dei cittadini che ci hanno votato. Grazie."

Il Consigliere **Zanardi Matteo** (vicecapogruppo Noi lista civica) effettua la seguente dichiarazione di voto: "Il gruppo Noi Lista Civica, dopo una serie di doverosi confronti di approfondimento ritiene di votare a favore della presente deliberazione. La partecipazione di Aimag al bando per l'acquisizione di Unieco Ambiente è un'occasione di miglioramento e ampliamento dei servizi offerti ai cittadini e contribuirà a rendere questa azienda più competitiva. Al tempo stesso, le clausole poste in essere dall'amministrazione consentono non solo di monitorare la correttezza dell'iter procedurale ma anche lo step successivo, in un'ottica di salvaguardia dell'interesse pubblico. All'unanimità il gruppo consigliere "NOI Lista Civica" voterà a favore la presente delibera."

Quindi nessun altro chiedendo la parola

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesse che:

- Aimag s.p.a. è una società *multiutility* a capitale misto, soggetta al controllo delle amministrazioni pubbliche partecipanti e riconducibile al modello di cui all'art. 6, comma 1, del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 s.m.i. che svolge "... *attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato* ..." e che esercita altresì il controllo sulle altre società del gruppo (nel seguito, "*Gruppo Aimag*") indirettamente partecipate dai Comuni, svolgendo quindi attività di produzione di beni e servizi direttamente e per il tramite delle relative società controllate (art. 3 dello Statuto);

- le attività del Gruppo Aimag, conformemente all'oggetto sociale della capogruppo Aimag s.p.a. (art. 3, c. 1, dello Statuto), riguardano *“la produzione di servizi di interesse generale e le attività imprenditoriali in regime di concorrenza nel mercato consentite dall'ordinamento”* nonché *“ogni altra attività e servizio attinente e connesso all'oggetto, nessuno escluso”* (art. 3, c. 2, dello Statuto), nel rispetto delle disposizioni normative vigenti (art. 3, c. 3, dello Statuto);

- il Gruppo Aimag è operativo in 28 Comuni del Nord Italia ed è attivo nella gestione di servizi energetici, ambientali e tecnologici, risultando essere il relativo EBITDA bilanciato tra le attività regolate e quelle a mercato e concorrendo - in particolare - le attività ambientali per il 28% a tale margine;

- Aimag s.p.a. è affidataria, nell'ambito dei territori dei Comuni soci che ne detengono il controllo, della gestione di S.I.I. e di S.R.T.R.U., essendosi esperita per ciascuno dei predetti servizi pubblici la cd. *“gara a doppio oggetto”* relativamente alla scelta del socio privato operativo, qualificato statutariamente come socio correlato, titolare di azioni speciali, in tal modo configurandosi correttamente l'entità a capitale misto pubblico-privato, così come espressamente riconosciuto anche in sede giurisprudenziale (si cfr. Cons. St., ad. plen., 4 agosto 2011, n. 17) e come a tutt'oggi espressamente ammesso dall'art. 17, c. 4, lett. c), del d. lgs. n. 175/2016;

- le ragioni del mantenimento della partecipazione del Comune nella compagine societaria di Aimag s.p.a. sono state rappresentate e valutate positivamente in occasione della cd. *“revisione straordinaria”* di cui all'art. 24 del d. lgs. n. 175/2016 (deliberazione consiliare n. 46 del 28 settembre 2017) e successivamente confermate in occasione della cd. *“razionalizzazione periodica”* di cui all'art. 20 del d. lgs. n. 175/2016 (deliberazione consiliare n. 51 del 19 dicembre 2019), sulla base di una analitica valutazione circa i contorni strutturali e funzionali delle attività svolte e in considerazione della piena riconducibilità delle stesse al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e, dunque, per la soddisfazione degli interessi pubblici primari di cui il Comune è portatore quale ente esponenziale della relativa comunità territoriale di riferimento;

- il Piano industriale di Aimag s.p.a. per il periodo 2019-2022 (nel seguito, *“Piano per lo Sviluppo del Territorio”*), così come formalmente approvato, risulta improntato a criteri di crescita e di valorizzazione della produzione, coniugando le esigenze imprenditoriali del Gruppo Aimag con gli interessi istituzionali dei Comuni soci che ne detengono il controllo, in armonia con il disposto di cui all'art. 1, c. 2, del d. lgs. n. 175/2016 e in conformità con vincoli funzionali di scopo e di attività previsti dall'art. 4 del medesimo d. lgs. n. 175/2016;

- il Piano per lo Sviluppo del Territorio di Aimag s.p.a. prefigura una crescita da 235 € mln a 341 € mln del valore della produzione a fine Piano (+ 106 € mln ca. vs 2018) attraverso investimenti complessivi per circa 230€ mln nel quadro di azioni destinate a migliorare i propri servizi nonché a rafforzare ed espandere la propria presenza territoriale;

premesse inoltre che:

- in data 8 ottobre 2019 il Commissario liquidatore di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa pubblicava l'invito a partecipare alla procedura competitiva per l'acquisizione della cd. Divisione Ambiente della stessa Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa e degli ulteriori *assets* oggetto di cessione nell'alveo della procedura concorrenziale così come indetta (nel seguito, *“Divisione Ambiente Allargata”*), corredato di disciplinare di gara e ulteriori documenti resi disponibili sul relativo sito *web*;

- nella seduta del Patto di Sindacato dei Comuni soci di Aimag s.p.a., tenutasi in data 28 ottobre 2019, veniva presentata la proposta di partecipazione alla gara per l'acquisto della Divisione Ambiente Allargata e che, sulla base di quanto ivi preliminarmente prospettato da Aimag s.p.a., la stessa veniva valutata favorevolmente dall'unanimità dei presenti;

- con nota del 28 novembre 2019 prot. n. 8057, avente ad oggetto “*Proposta di acquisizione della Divisione Ambiente Allargata di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa*”, Aimag s.p.a. formalizzava quindi a tutti i Comuni soci apposita richiesta di approvazione della proposta di acquisto, da autorizzarsi nelle forme e secondo le modalità prescritte dal d. lgs. n. 175/2016 e, a tal fine, allegava, evidenziando la necessità che la deliberazione fosse assunta da ciascun Consiglio comunale in modo coordinato, i seguenti documenti:

- All. 0 Bozza di deliberazione tipo per i Comuni soci
- All. 1 Assetto societario Divisione Ambiente Unieco
- All. 2 Relazione tecnica Golder
- All. 3 Documento preliminare di illustrazione dell’operazione
- All. 4 *Overview* del Piano Aimag
- All. 5 Disciplinare di gara e Regolamento di *Due Diligence*
- All. 6 Parere Prof. Avv. Angelo Clarizia

- Aimag s.p.a., infatti, valutata la documentazione a quel momento disponibile e ritenuto sussistente l’interesse ad approfondire l’istruttoria, segnatamente in considerazione della natura delle attività svolte dalla Divisione Ambiente Allargata, in quanto astrattamente idonee a consentire il conseguimento degli obiettivi di crescita aziendale e di miglioramento delle capacità competitive del Gruppo Aimag, anche in vista delle prossime sfide riguardanti l’assegnazione delle concessioni per la gestione dei servizi pubblici locali, in particolare per quanto concerne il settore rifiuti e ambiente, trasmetteva al Commissario liquidatore di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, nei termini e nei modi previsti dalla detta disciplina di gara, la manifestazione di interesse preliminare e non vincolante all’acquisto della Divisione Ambiente Allargata, richiedendo per l’effetto l’accreditamento alla procedura di vendita e l’accesso alla successiva fase preliminare di *Due Diligence*;

- secondo Aimag s.p.a., in particolare, l’eventuale acquisizione, all’esito della predetta procedura di gara e quindi nel rispetto della disciplina proconcorrenziale di matrice eurounitaria, della sopraindicata Divisione Ambiente Allargata potrebbe potenzialmente costituire una significativa opportunità di sviluppo per tutto il Gruppo Aimag;

- secondo quanto prospettato da Aimag s.p.a., infatti, l’analisi della documentazione accessibile a seguito dell’accreditamento alla partecipazione alla procedura competitiva, effettuata con l’assistenza dei relativi *advisors* tecnici e finanziari (Golder e PwC), confermerebbe il potenziale interesse strategico e industriale all’acquisizione della Divisione Ambiente Allargata;

- le valutazioni tecniche ed economico-finanziarie prospettate da Aimag s.p.a. sono contenute nella documentazione relativa alla proposta di acquisizione, così come trasmessa anche al Comune, che qui si richiamano per costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (si cfr. *sub* all. 1, 2, 3 e 4);

- la relazione illustrativa di Golder (si cfr. all. 2, pag. 2), in particolare, evidenzia che nell’alveo della Divisione Ambiente Allargata vi sono *assets* impiantistici operativi suddivisi in 2 ambiti territoriali (denominati “*Reggio*” e “*Toscana*”) e riferibili a 2 unità organizzative (RI rifiuti industriali - mercato libero; RUP Rifiuti Urbani e Project - concessioni, convenzioni, *project financing*, società miste), che a tali *assets* fanno riferimento 19 società, che sono collocati in 21 siti operativi e che si compongono di 39 impianti operativi, di cui 16 di proprietà, 9 di proprietà in convenzione e 14 in concessione;

- l’impegno finanziario richiesto ad Aimag s.p.a. per la partecipazione alla procedura concorrenziale di vendita avviata dal Commissario liquidatore di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa e per l’eventuale acquisizione della Divisione Ambiente Allargata oggetto di

cessione unitaria, avuto riguardo ai parametri di compatibilità dell'operazione rispetto agli indicatori economici oggetto dell'analisi tecnico-finanziaria (si cfr. relazione *sub* all. 3, redatta con il supporto di PwC), risulterebbe conforme ai criteri di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria richiesti dall'art. 5, c. 1, del d. lgs. n. 175/2016, segnatamente in quanto, attraverso l'acquisizione della Divisione Ambiente Allargata, Aimag s.p.a. potrebbe espandere le proprie attività nel Centro-Nord Italia e gestire un nuovo "sistema ambiente" caratterizzato da un volume di rifiuti superiore a 2.000 kton e complessivi 39 siti attivi, effettuando così un salto dimensionale tale da collocarla tra i principali operatori del settore ambientale in Italia;

- di conseguenza, sempre secondo quanto prospettato da Aimag s.p.a., la stessa potrebbe affrontare con un assetto più solido le sfide del settore dei rifiuti, fermo comunque restando che l'eventuale acquisizione della Divisione Ambiente Allargata dovrà comunque fondarsi sul pieno rispetto di 3 elementi dalla stessa Aimag s.p.a. evidenziati come imprescindibili: (i) sostenibilità finanziaria, (ii) convenienza economica e (iii) incremento del dividendo per gli azionisti in considerazione dei dati economici, tutti elementi la cui effettiva sussistenza, nel caso di specie, Aimag s.p.a. parrebbe rappresentare nel documento *sub* all. 3, pagg. 15, 16 e 17;

- i Comuni soci, nel mese di dicembre 2019, hanno esperito l'apposita procedura di consultazione pubblica, sulla base della documentazione sopra menzionata, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 175/2016 (prog. albo. n. 1118 del 4 dicembre 2019);

- facendo seguito a quanto specificatamente richiesto dai Comuni aderenti all'Unione delle Terre d'Argine, peraltro, Aimag s.p.a. ha provveduto a trasmettere, in data 12 dicembre 2019 prot. n. 8377, il documento denominato "*Azioni correttive preliminarmente identificate su società caratterizzate da risultato netto pari a 0 o negativo nel 2018*" (documento all. *sub* 7 – documento omissato);

- all'esito del successivo espletamento di ulteriori interlocuzioni con i Comuni soci, con nota del 24 gennaio 2020 prot. n. 478, avente ad oggetto "*Proposta di acquisizione della Divisione Ambiente Allargata di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa - relazione integrativa*", Aimag s.p.a., facendo ulteriormente seguito alla documentazione trasmessa in data 28 novembre 2019, al fine di poter acquisire attraverso le motivate deliberazioni consiliari l'autorizzazione a partecipare alla detta procedura di gara, ha comunicato altresì ai Comuni soci che, in data 23 dicembre 2019, la medesima Aimag s.p.a. era stata ammessa formalmente alla procedura di gara relativa all'acquisizione della Divisione Ambiente Allargata e che, in data 15 gennaio 2020, aveva ricevuto la comunicazione di apertura della *Virtual Data Room*;

- nell'ambito della citata nota del 24 gennaio 2020 prot. n. 478, inoltre, Aimag s.p.a. parimenti significava, a seguito dell'apertura della *Data Room*, di voler meglio rappresentare e precisare i contenuti della proposta di partecipazione alla procedura di gara, fornendo a tal fine ulteriore documentazione a supporto (si cfr. *sub* all. 8 alla presente deliberazione – documento omissato);

OMISSIS

- secondo Aimag s.p.a., poi, la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria sarebbero ulteriormente confermate, in uno scenario di medio termine, dall'aggiornamento e dall'integrazione del Piano per lo Sviluppo del Territorio con le ipotesi di aggregazione della Divisione Ambiente Allargata, così come indicato nel documento "*Overview del Piano Aimag*" (si cfr. all. 4) ove sono forniti ulteriori elementi in ordine alle potenziali sinergie e ai possibili riflessi positivi per il territorio e i cittadini, oltre che per i Comuni soci, compresa una preliminare quantificazione economica;

- come risulta dai predetti documenti istruttori *sub* all. 3, 4 e 8, pertanto, per Aimag s.p.a. i profili qualificanti l'operazione di acquisizione dovranno essere i seguenti: la sostenibilità finanziaria

(mantenimento di indici di indebitamento finanziario a livello di Gruppo Aimag sostenibili nel lungo termine - 3,0x rapporto PFN/EBITDA - allineati alla media del settore), la convenienza economica (incremento dei principali risultati economici/performance di Aimag - es. valore della produzione, EBITDA, EBIT) e l'incremento del dividendo (distribuzione di un maggior dividendo a favore degli attuali azionisti successivamente all'acquisizione di Unieco e investimento della maggiore ricchezza creata nei territori di presenza storica);

premesse altresì che:

- le valutazioni di carattere economico-finanziario dell'operazione di acquisizione debbono necessariamente essere effettuate sulla base di parametri oggettivi, ordinariamente utilizzati e riconosciuti come attendibili per operazioni di questa natura, avuto riguardo ai dati evincibili dalla documentazione allo stato accessibile secondo le regole del disciplinare di gara e nel rispetto del Regolamento di *Due Diligence* (si cfr. all. 5), in rigorosa osservanza degli obblighi di riservatezza imposti ai soggetti che hanno manifestato interesse ad acquistare e presentato Domanda di Accesso, al fine di non compromettere il buon esito della partecipazione alla gara;

considerato che:

- la partecipazione alla procedura competitiva in questione costituisce fattispecie riconducibile alla ipotesi di acquisto di partecipazioni indirette dei Comuni soci di Aimag s.p.a. e, in particolare, alla *holding* UHA s.r.l. e alla *holding* UCH s.r.l., che rappresentano l'assetto societario della Divisione Ambiente di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, nonché alle società Uniproject s.r.l., Unirecuperi s.r.l. e Picena Depur s.c.a.r.l., tutte nell'insieme integranti la Divisione Ambiente Allargata oggetto di cessione unitaria;

- in ragione di ciò, ai sensi degli artt. 8, 7 e 5 del d. lgs. n. 175/2016 e comunque nel rispetto degli obiettivi di cui all'art. 1, c. 2, e dei vincoli di cui all'art. 4, c. 1, 2 e 9-*bis*, del medesimo d. lgs. n. 175/2016, a ciascun Comune socio di Aimag s.p.a. compete conseguentemente deliberare al riguardo;

- come avvenuto - *inter alia* - anche in occasione delle deliberazioni consiliari precedentemente richiamate in premessa e riguardanti la revisione straordinaria e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune, le complesse attività del Gruppo Aimag sono sempre oggetto di attenta e rigorosa valutazione da parte del medesimo Comune, segnatamente in relazione alle prospettive di affidamento dei servizi pubblici locali e all'orizzonte di sviluppo delle attività svolte in regime di mercato;

- la partecipazione alla gara *de qua* e, nel caso di esito positivo, la conseguente acquisizione della Divisione Ambiente Allargata potrebbe astrattamente permettere, sussistendone tutti i presupposti formali e sostanziali richiesti dalla disciplina normativa vigente, maggiori opportunità competitive ovvero comunque un incremento delle attività imprenditoriale del Gruppo Aimag;

preso altresì atto che:

- Aimag s.p.a. ha parimenti trasmesso ai Comuni soci, al fine di avvalorare la legittimità della relativa partecipazione alla procedura di gara per l'acquisto della Divisione Ambiente Allargata e del conseguente svolgimento delle corrispondenti attività imprenditoriali, in quanto riconducibili all'oggetto sociale della medesima Aimag s.p.a. (art. 3 dello Statuto), sia nell'ambito dei territori dei Comuni soci e in favore delle relative collettività di riferimento sia in altri ambiti del territorio nazionale in regime di concorrenza nel mercato, apposito parere reso dal Prof. Avv. Angelo Clarizia e ricevuto in data 4 marzo 2019 (si cfr. *sub* all. 6), così come richiesto su indicazione degli stessi Comuni soci in occasione dell'avvio della procedura di gara precedentemente disposto dal Commissario liquidatore di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa in data 11 ottobre 2018;

- il citato parere (all. 6, pagg. 26 e 27) conclude affermando testualmente che “... sulla scorta delle considerazioni che precedono (in particolare quelle correlate al comma 9 bis dell’art 4 TUSP), del richiamato orientamento della giurisprudenza sulla configurazione di una determinata attività in termini di servizio pubblico in ragione della funzionalizzazione delle esigenze della collettività locale, tenuto conto che in punto di fatto viene riferito che AIMAG non opera nell’attualità mediante affidamenti diretti e che nemmeno l’acquisenda società UHA, è titolare di affidamenti diretti, appare ragionevole affermare che AIMAG possa partecipare alla gara per acquisire UHA e ciò sebbene quest’ultima operi fuori del territorio dei Comuni soci e svolga, unitamente ad attività di servizio pubblico, anche attività economiche. Anche le attività sul mercato riguardanti il settore dei rifiuti, cioè le attività a valle del servizio di raccolta e trasporto (ad esempio, le attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti) possono rientrare, a mio avviso, nelle attività di servizio di interesse economico generale nel caso vi sia da parte dei Comuni la volontà politico-strategica di svolgere tali attività per la collettività di riferimento. I Comuni Soci sono chiamati a valutare come strategiche tali attività (rientranti nel cd. “fine pubblico dell’impresa”), motivando con le rispettive deliberazioni consiliari il rapporto necessario di tali attività per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (rapporto di strumentalità con il fine pubblico assegnato ad AIMAG); i. In sostanza, è rilevante la motivazione correlata alle finalità di interesse pubblico per cui i soci di AIMAG intendono acquisire UHA e quanto precede dovrà essere esternato nelle delibere di approvazione all’acquisizione di UHA, come previsto dagli artt. 8, 7, comma 1 e 2, e 5 del TUSP”;

tenuto conto che:

- in conformità al disposto di cui all’art. 239 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i, essendo chiamato a deliberare ai sensi degli artt. 8, 7 e 5 del d. lgs. n. 175/2016, il Comune ha ritualmente trasmesso la documentazione di cui alla prospettata operazione al Revisore unico del medesimo Comune;

preso atto che:

- in data 2 marzo 2020 prot. n. 3102, il Revisore unico del Comune, in adempimento della previsione di cui all’art. 239 del d. lgs. n. 267/2000, ha reso parere non favorevole sulla proposta di acquisizione della Divisione Ambiente Allargata di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa (si cfr. all. sub 9 – testo parzialmente omissato), evidenziando in sintesi che:

i) ai sensi di quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 175/2016, gli enti locali possono sì detenere e/o acquisire partecipazioni per la produzione di un servizio di interesse generale, ma l’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione deve essere analiticamente motivato con riferimento alle necessità di perseguimento delle corrispondenti finalità istituzionali, alle ragioni di convenienza economica che giustificano la scelta, alla sostenibilità finanziaria dell’operazione nonché rispetto alla compatibilità dell’opzione acquisitiva stessa con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;

ii) l’attività della Divisione Ambiente Allargata insiste su territori ed ambiti obiettivamente differenti ed estranei rispetto a quelli del Comune e della relativa collettività di riferimento, non potendosi a tal fine ritenere applicabile l’esimente di cui al comma 9-bis dell’art. 4 del d. lgs. n. 175/2016 tenuto conto che, nell’ambito della Divisione Ambiente Allargata, vi sono organismi societari che svolgono attività non affidate mediante procedure ad evidenza pubblica e che non consta neppure l’esistenza di un orientamento del Comune volto a svolgere i predetti servizi a favore della propria collettività di riferimento, seppur in un diverso ambito territoriale, né delle modalità operative attraverso le quali ciò potrebbe eventualmente avvenire;

iii) dai documenti prodotti e trasmessi da Aimag s.p.a. non emerge, neppure indirettamente, un effettivo interesse all’operazione per il Comune, non essendo ivi presente alcun riferimento e/o simulazione puntuale, a eccezione di generiche e apodittiche affermazioni di volontà, in ordine alle concrete e positive ricadute economiche, in termini qualitativi e quantitativi, sulla comunità territoriale di riferimento del Comune socio;

iv) relativamente alle molteplici società rientranti nel perimetro della Divisione Ambiente Allargata oggetto di cessione unitaria, si riscontrano caratteristiche strutturali che rendono alquanto incerto l'effettivo perseguimento e/o comunque il pieno rispetto dei criteri e/o dei parametri e/o delle finalità di convenienza economica, sostenibilità finanziaria e rafforzamento della posizione strategica del Gruppo Aimag nei settori di riferimento, oltre che l'incremento degli utili attesi per i Comuni soci: dai dati prodotti, infatti, emerge *per tabulas* come alcune società abbiano prodotto perdite considerevoli di bilancio, altre ancora siano sottoposte a procedure concorsuali e almeno due presentino patrimoni netti negativi (si cfr. tabella contenuta nel detto parere qui all. *sub* 9, pagg. 6, 7 e 8);

v) ai sensi del d. lgs. n. 175/2016 il Comune è doverosamente tenuto a fornire adeguate motivazioni in relazione all'acquisizione di una nuova partecipazione, dovendo in particolare dimostrare la compatibilità della acquisizione rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e conseguendone - per l'effetto - la contrarietà con tali principi dell'acquisto di partecipazioni in organismi societari in perdita strutturale;

vi) OMISSIS

vii) relativamente alle ipotizzate operazioni di dismissione delle società in perdita economica strutturale e/o patrimonio netto negativo facenti parte della Divisione Ambiente Allargata, inoltre, non risultano esibiti in atti accordi vincolanti con soggetti terzi, ancorché condizionati all'esito della procedura competitiva, che contemplino - senza oneri per Aimag s.p.a. - l'alienazione delle predette partecipazioni nonché di quelle aventi un ambito territoriale non coerente rispetto al disposto dell'art. 4 del d. lgs. n. 175/2016, rinvenendosi invece nella documentazione prodotta da Aimag s.p.a. solo generiche e unilaterali proposizioni in tal senso, ma, come tali, insuscettibili di fondare un mutamento della posizione espressa al riguardo;

viii) nella documentazione trasmessa da Aimag s.p.a. non si rinviene altresì alcun piano economico, patrimoniale e finanziario pluriennale dell'operazione dal quale possano emergere le condizioni di sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione stessa, rendendo così impossibile qualunque valutazione sul punto, tenuto altresì conto della potenziale aggravante rappresentata dal rischio di incorrere in interventi di soccorso finanziario;

ix) non risulta inoltre, agli atti della documentazione trasmessa, la stima di un perito esperto e indipendente del compendio societario della Divisione Ambiente Allargata dalla quale si possa correttamente evincere il valore complessivo della medesima e, nello specifico, delle singole quote societarie, nel rispetto dei principi di contabilità aziendale ed economica, rendendo, anche in relazione a questo aspetto, impossibile qualunque valutazione sul punto;

x) avuto riguardo alla natura, ai presupposti e al perimetro oggettuale degli affidamenti a tutt'oggi esistenti in capo ad Aimag s.p.a., dalla concretizzazione dell'operazione potrebbero derivare rischi di una modificazione strutturale tale da incidere sulla legittimità dei medesimi affidamenti in essere, tenuto altresì conto delle differenze dimensionali intercorrenti tra Aimag s.p.a. e la Divisione Ambiente Allargata;

tenuto conto che:

- a quanto consta, nell'ambito dei Comuni soci di Aimag s.p.a., l'orientamento espresso in ordine alla prospettata operazione di acquisizione dai relativi organi di revisione non sarebbe stato uniforme (pareri favorevoli, pareri favorevoli "condizionati" e pareri non favorevoli);

- sempre a quanto consta, nell'ambito dei Comuni soci di Aimag s.p.a., alcuni avrebbero deliberato in conformità alla versione della delibera-tipo e relativi allegati così come trasmessi dalla medesima Aimag s.p.a. in data 28 novembre 2019, mentre altri - invece - in conformità alla versione della delibera-tipo e relativi allegati così come parimenti inviati da Aimag s.p.a. in data 24 gennaio 2020,

recando, peraltro, talune deliberazioni consiliari condizioni specificamente apposte in coerenza con quanto previsto nel parere del rispettivo organo di revisione;

- i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, tutti facenti parte dell'Unione Terre d'Argine, detengono complessivamente una partecipazione azionaria pari al 49,16% della quota di capitale attraverso la quale i Comuni soci esercitano congiuntamente il controllo su Aimag s.p.a. nell'ambito del relativo Patto di Sindacato, essendo per l'effetto chiamati ad uno scrupoloso e rigoroso espletamento delle relative prerogative sociali, segnatamente ai sensi delle previsioni normative di cui al d. lgs. n. 175/2016;

- il 25 febbraio 2020, i Comuni facenti parte del Patto di Sindacato di Aimag s.p.a. hanno all'unanimità approvato un ordine del giorno (acquisito dal Comune con prot. n. 3202 in data 4 marzo 2020) in merito alla partecipazione di Aimag s.p.a. alla procedura di gara per l'acquisizione della Divisione Ambiente Allargata con cui, in particolare:

i) hanno ribadito la strategicità dell'operazione;

ii) hanno evidenziato la volontà di mantenere l'unità di azione e di direzione all'interno del Patto di Sindacato;

iii) hanno ritenuto di impegnare Aimag s.p.a. a tenere conto del carattere condizionale, alla presentazione dell'offerta finale dell'azienda, della sottoscrizione di *partnership* industriali, sia nella fase di acquisizione della Divisione Ambiente e sia in seguito, atte a ridurre i rischi intrinseci dell'operazione, con particolare riferimento agli *assets* fuori Regione;

iv) di dare mandato, pur consapevoli della ravvicinata scadenza per la presentazione dell'offerta, al Consiglio di amministrazione di Aimag s.p.a. di procedere con le attività necessarie per la partecipazione alla gara di cui trattasi, sia con riferimento alle attività istruttorie che dovranno essere compiute dagli *Advisors*, sia con riferimento ai rapporti con gli Istituti bancari e sia con riferimento alla definizione delle *partnership* previste;

visto che:

- in data 9 aprile 2020 (prot. n. 5139 del 11.04.2020) è stata acquisita dal Comune una comunicazione di Aimag s.p.a. nella quale si rappresenta lo stato dell'arte sia per quanto concerne la prosecuzione delle attività di *Due Diligence* sia relativamente agli sviluppi inerenti alla conclusione di accordi con soggetti terzi, ancorché condizionati all'esito favorevole della procedura competitiva in essere, in ordine alla cessione di talune partecipazioni in organismi societari facenti parte della Divisione Ambiente Allargata (qui all. *sub* 11 – documento omissato);

- sulla base dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche ivi iscritte, che qui si intendono per integralmente richiamate, il Consiglio comunale di Novi di Modena, con la deliberazione n. 15 del 15 aprile 2020 (qui all. *sub* 12) ha stabilito *“di poter disporre l'autorizzazione, in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 4, 5, 7 e 8 del d. lgs. n. 175/2016 s.m.i. e condividendo pienamente le ragioni strategiche che inducono a perseguire obiettivi di crescita e di sviluppo del Gruppo Aimag, alla partecipazione di Aimag s.p.a. alla procedura competitiva per l'acquisizione della Divisione Ambiente Allargata di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, solamente all'effettivo ricorrere dei seguenti presupposti e fermo comunque restando quanto previsto alla successiva lettera d):*

I. rappresentazione puntuale e analitica circa la sussistenza di un concreto interesse per la comunità di riferimento del Comune in relazione alla prospettata operazione di acquisizione, segnatamente in ordine alle ricadute sociali ed economiche, sia sul piano qualitativo sia su quello quantitativo, derivanti dalla medesima operazione;

II. articolazione di uno specifico piano economico-finanziario e patrimoniale, di portata pluriennale, dal quale possano realisticamente palesarsi le condizioni di sostenibilità economica e finanziaria della prospettata operazione di acquisizione;

III. indicazione delle specifiche ragioni giuridiche in forza delle quali, avuto riguardo alla natura, ai presupposti e al perimetro oggettuale degli affidamenti a tutt'oggi esistenti in capo

ad Aimag s.p.a., dalla prospettata operazione di acquisizione non deriverebbero rischi di una modificazione strutturale tale da incidere sulla legittimità dei medesimi affidamenti in essere, tenuto altresì conto delle differenze dimensionali intercorrenti tra Aimag s.p.a. e la Divisione Ambiente Allargata;

IV. illustrazione della compatibilità dell'operazione rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, avuto riguardo sia a quanto precedentemente disposto sub I), II e III) sia alla circostanza per cui risulta per tabulas dalla documentazione inviata al Comune che talune società facenti parte della Divisione Ambiente Allargata hanno generato significative perdite di bilancio, altre sono assoggettate a procedure concorsuali e/o di liquidazione volontaria e almeno due presentano patrimoni netti negativi al 31 dicembre 2018, anche attraverso la trasmissione di piani di risanamento e/o di ristrutturazione dai quali possa emergere una positiva modificazione strutturale dell'andamento economico delle medesime società e/o una ripresa del valore delle stesse;

V. sussistenza di apposita valutazione estimativa imputabile a soggetto in possesso dei necessari requisiti di indipendenza, coerentemente con il canone di sana gestione finanziaria e nel rispetto dei principi di contabilità aziendale ed economica, relativamente al valore delle partecipazioni societarie facenti parte della Divisione Ambiente Allargata;

VI. indicazione degli elementi qualificanti degli accordi, ancorché condizionati all'esito della procedura competitiva in essere e fermo restando il rispetto delle correlative esigenze di riservatezza, che prevedano, senza oneri per Aimag s.p.a., l'impegno di soggetti terzi ad acquisire partecipazioni nelle società facenti parte della Divisione Ambiente Allargata che hanno generato significative perdite di bilancio e/o che sono assoggettate a procedure concorsuali e/o di liquidazione volontaria e/o che presentano patrimoni netti negativi al 31 dicembre 2018;

VII. indicazione degli elementi qualificanti degli accordi, ancorché condizionati all'esito della procedura competitiva in essere e fermo restando il rispetto delle correlative esigenze di riservatezza, che prevedano altresì, senza oneri per Aimag s.p.a., l'impegno di soggetti terzi ad acquisire partecipazioni nelle società facenti parte della Divisione Ambiente Allargata operanti in ambiti territoriali di attività non congruenti rispetto a quelli astrattamente sussumibili ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 175/2016;

b) di impegnare conseguentemente Aimag s.p.a., in armonia con quanto stabilito dai Comuni facenti parte del Patto di Sindacato in data 25 febbraio 2020, a dar seguito a quanto deliberato sub a) entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di trasmissione della presente deliberazione alla medesima Aimag s.p.a., inviando tutte le informazioni, integrazioni e documentazioni all'uopo necessarie così come parimenti indicato ai precedenti punti I, II, III, IV, V, VI e VII del punto sub a) della presente deliberazione;

c) di dare mandato al Sindaco di differire per non più di ulteriori 60 (sessanta) giorni il termine di cui al precedente punto b), esclusivamente sulla base di motivata richiesta di Aimag s.p.a. e a fronte di eventuali proroghe disposte ex lege ovvero concesse dal Commissario liquidatore di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa relativamente al termine a tutt'oggi previsto per la presentazione dell'offerta vincolante per l'acquisizione della Divisione Ambiente Allargata, in considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di Covid-19;

d) di riservarsi, successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente punto b) e comunque dell'ulteriore termine così come fissato ai sensi del precedente punto c), tutte le valutazioni del caso in ordine a quanto trasmesso da Aimag s.p.a., così da poter assumere, previa trasmissione della documentazione ricevuta al Revisore dei Conti del Comune ai fini dell'espressione del relativo parere in conformità al disposto di cui all'art. 239 del d. lgs. n. 267/2000, ogni conseguente deliberazione ai sensi degli artt. 4, 5, 7 e 8 del d. lgs. n. 175/2016 s.m.i. e/o tutti i parimenti doverosi seguiti e adempimenti di competenza previsti dalla legge, fermo restando che in caso di mancata presentazione da parte di Aimag s.p.a. di quanto deliberato sub a) non si potrà che prendere meramente atto del non avveramento dei presupposti e/o delle condizioni ivi previsti;

e) di richiedere, in ogni caso e fermo comunque restando quanto precedentemente disposto sub a), b), c) e d), ad Aimag s.p.a. di compiere tutti gli approfondimenti e le valutazioni del caso in ordine alla partecipazione alla procedura competitiva per l'acquisizione della Divisione Ambiente Allargata di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, così come a tutt'oggi prospettata, di fronte alle profonde trasformazioni ordinamentali nel frattempo intervenute, anche sul piano giuridico ed economico-finanziario, per effetto della gravissima diffusione pandemica degli agenti virali trasmissibili di cui al COVID-2019 sul territorio nazionale e delle conseguenze che ne sono già derivate e/o che presumibilmente ne deriveranno nei prossimi mesi e/o anni;

- il 20 aprile 2020, i Comuni facenti parte del Patto di Sindacato di Aimag s.p.a. hanno approvato, all'unanimità, un nuovo ordine del giorno (qui all. *sub* 13) in ordine alla partecipazione di Aimag s.p.a. alla procedura di gara per l'acquisizione della Divisione Ambiente Allargata, attraverso cui, *“avuto riguardo alle precedenti deliberazioni della Direzione del Patto di sindacato in relazione alla partecipazione di Aimag s.p.a. alla gara in oggetto, a tutta la documentazione trasmessa dalla medesima Aimag s.p.a. nel corso del tempo e alle deliberazioni di autorizzazione alla partecipazione della stessa Aimag s.p.a. alla gara in oggetto così come già assunte da numerosi Comuni soci”*;

- hanno ribadito i contorni di strategicità dell'operazione per Aimag s.p.a. e la volontà di mantenere l'unità di azione e di direzione del Patto di sindacato azionario;

- hanno impegnato Aimag s.p.a. a rispondere ai Comuni i cui Consigli comunali hanno richiesto, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, integrazioni istruttorie entro giovedì 30 aprile 2020, fornendo tutte le conseguenti informazioni e/o le documentazioni utili a tal fine, nel rispetto delle esigenze di riservatezza connesse alla partecipazione alla gara in oggetto; a loro volta, i Comuni che non avevano ancora potuto definitivamente deliberare in ordine alla partecipazione di Aimag s.p.a. alla detta gara si sono ivi impegnati a far conseguentemente deliberare i rispettivi Consigli comunali, fermo restando il rispetto delle previsioni del d. lgs. n. 175/2016 s.m.i., entro martedì 12 maggio 2020;

- in data 30 aprile 2020 (prot. n. 5885/2020), a valere quale riscontro a quanto richiesto nella deliberazione del Consiglio comunale n. 15/2020 e in armonia con il predetto ordine del giorno della Direzione del Patto di Sindacato del 20 aprile 2020, Aimag s.p.a. ha trasmesso la seguente documentazione (qui tutta all. *sub* 14 – documentazione omissata):

0. missiva a firma della Presidente di Aimag s.p.a.;

1. Operazione Unieco - Dossier di approfondimento per Comune;

2. Aimag s.p.a. - gara cessione D.A.A. di Unieco s.c. in l.c.a. - parere inerente il punto III e, *in parte qua*, i punti VI e VII della delibera C.C.;

3. Operazione Unieco - Dossier di approfondimento per Comune - SR punti VI e VII;

4. Aimag - Comunicazione procedura di gara;

preso atto che:

- in data 8 maggio 2020, nell'ambito del percorso procedimentale unitariamente preordinato all'esercizio del potere autorizzatorio di cui agli artt. 8 e 7 del d. lgs. n. 175/2016 in ordine alla proposta di acquisizione della Divisione Ambiente Allargata di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, il Revisore dei Conti del Comune, sempre in adempimento della previsione normativa di cui all'art. 239 del d. lgs. n. 267/2000, ha reso parere non favorevole (prot. n. 6197/2020, si cfr. all. *sub* 15 – testo parzialmente omissato) sulla detta proposta così come integrata da Aimag s.p.a. attraverso la documentazione qui all. *sub* 14 in riscontro a quanto richiesto con la predetta deliberazione del Consiglio comunale n. 15/2020, rilevando in sintesi, e fermo restando che i relativi contenuti si intendono qui integralmente richiamati, *“la sostanziale assenza nel Piano di un'analisi di sensitività e di un'analisi di scenario oggetto di “stress”, “la sostanziale carenza dei requisiti di chiarezza, trasparenza ed affidabilità nella documentazione consegnata”,*

“la mancanza di corrispondenza fra i rilievi, con annessa richiesta documentale, sollevati nel precedente parere dello scrivente Revisore e gli atti oggetto di ostensione”;

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000, il Segretario generale ha espresso parere non favorevole di regolarità tecnica (si cfr. all. *sub* 16);

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha espresso parere non favorevole di regolarità tecnica e contabile (si cfr. all. *sub* 16);

valutato che, ai sensi degli artt. 49, comma 4, e 239, comma 1-bis, del d. lgs. n. 267/2000:

- avuto riguardo al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e, dunque, alla soddisfazione degli interessi pubblici primari di cui il Comune è portatore quale ente esponenziale della corrispondente comunità territoriale di riferimento, così come rappresentati e valutati positivamente in relazione alla partecipazione societaria del Comune stesso in Aimag s.p.a. in occasione della già richiamata “revisione straordinaria” di cui all'art. 24 del d. lgs. n. 175/2016 (deliberazione consiliare n. 46/2017) e successivamente confermati in occasione della parimenti già menzionata “razionalizzazione periodica” di cui all'art. 20 del d. lgs. n. 175/2016 (deliberazione consiliare n. 51/2019), deve essere ribadita la strategicità della crescita del Gruppo Aimag e lo sviluppo delle relative attività, anche nella prospettiva di consentirgli di affrontare al meglio le sfide competitive in ambito concorrenziale che si prospettano sia con riguardo ai prossimi affidamenti della gestione dei servizi pubblici locali sia con riguardo alle attività svolte in regime di concorrenza nel mercato;

- l'eventuale acquisto della Divisione Ambiente Allargata costituisce una potenziale opportunità di crescita e di sviluppo del Gruppo Aimag;

- la documentazione trasmessa da Aimag s.p.a. e qui tutta all. *sub* 14 costituisce un significativo rafforzamento del quadro conoscitivo circa i contorni dell'operazione, segnatamente per quanto concerne i benefici attesi per la comunità territoriale di cui il Comune è istituzionalmente portatore;

OMISSIS

- sulle base dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche così come richiamati in precedenza, in conformità alle previsioni di cui al d. lgs. n. 175/2016 e agli orientamenti giurisprudenziali formati al riguardo, a partire dalla fondamentale pronuncia del Consiglio di Stato (Sez. V, 23 gennaio 2019, n. 578), la partecipazione di Aimag s.p.a. alla procedura competitiva per l'acquisizione della Divisione Ambiente Allargata assume conseguentemente una portata strategica e, come tale, rispondente agli interessi della comunità territoriale di cui il Comune è istituzionalmente portatore, tenuto conto dei benefici che, nei termini indicati nella documentazione trasmessa da Aimag s.p.a. qui allegata *sub* 3, 7, 8 e soprattutto 14, potrebbero derivarne, fermo restando il rispetto sia dei parametri economico-finanziari di sostenibilità dell'acquisizione così come ivi parimenti rappresentati e documentati sia degli interessi pubblici di cui il Comune è per l'appunto portatore nonché del fine pubblico dell'impresa partecipata, particolarmente nel settore di attività del perimetro “Ambiente e Rifiuti” che caratterizza una parte rilevante delle finalità istituzionali del Comune stesso e dell'attività svolta dalla società partecipata;

- rispetto ai contorni dell'operazione di eventuale acquisizione della Divisione Ambiente Allargata così come rappresentati e documentati da Aimag s.p.a., dovendosi contemporaneamente tener conto sia dei contenuti del parere del Revisore dei Conti del Comune e dei pareri di regolarità tecnica e contabile inerenti alla presente deliberazione di autorizzazione sia del percorso comune intrapreso dalle Amministrazioni comunali facenti parte dell'Unione Terre d'Argine in relazione alla predetta operazione, si ritiene imprescindibile impegnare Aimag s.p.a. affinché, ai fini della formulazione dell'offerta vincolante e/o nella successiva fase di rilancio e/o comunque nel caso di esito

favorevole della procedura competitiva per l'acquisizione della Divisione Ambiente Allargata, tenga a sua volta pienamente e compiutamente conto della necessità di:

- assicurare che, dall'eventuale esito favorevole della procedura competitiva e/o dalla successiva fase di implementazione, non derivino e/o non deriveranno per i cittadini conseguenze negative rispetto alla qualità e alla quantità dei servizi e/o delle prestazioni a tutt'oggi svolte da Aimag s.p.a.;
- garantire che, dall'eventuale esito favorevole della procedura competitiva e/o dalla successiva fase di implementazione, non derivino e/o non deriveranno per i cittadini conseguenze negative rispetto alle attuali condizioni tariffarie relativamente ai servizi e/o alle prestazioni svolte da Aimag s.p.a.;
- garantire e porre in essere tutte le azioni necessarie ed opportune affinché l'eventuale esito favorevole della procedura competitiva non comprometta, anche nella successiva fase di implementazione, l'equilibrio economico-finanziario del Gruppo Aimag, anche ai fini della partecipazione alle future gare relative all'affidamento dei servizi di distribuzione del gas;
- assicurare che, in conseguenza di un eventuale esito favorevole della procedura competitiva, al Comune non sarà mai richiesto di provvedere, nella successiva fase di implementazione, a un aumento effettivo del capitale sociale di Aimag s.p.a. né ad alcuna operazione di incremento patrimoniale;
- assicurare che, per effetto dell'eventuale esito favorevole della procedura competitiva, non derivi alcuna contrazione dei dividendi attesi per il Comune socio, anche in termini di ammontari finanziari effettivamente distribuiti annualmente;
- garantire che, avuto riguardo alle modalità di finanziamento così come rappresentate nella documentazione trasmessa da Aimag s.p.a. ai fini della partecipazione alla procedura competitiva, non ne derivino e/o non ne deriveranno vincoli di sorta relativamente alla distribuzione dei dividendi al Comuni socio né, ancora, impegni e/o garanzie di sorta a carico del medesimo Comune;
- porre in essere tutte le azioni necessarie ed opportune affinché, in caso di eventuale esito favorevole della procedura competitiva, si possano concludere gli accordi di *partnership* con soggetti terzi, tenuto anche conto di quanto a tutt'oggi rappresentato e comunicato dalla medesima Aimag s.p.a. nella documentazione *sub* all. 11 e all. 14 circa il relativo stato dell'arte, funzionali a mitigare e/o a escludere i potenziali rischi connessi alla circostanza per cui nella Divisione Ambiente Allargata vi sono sia società che hanno generato significative perdite di bilancio e/o che sono assoggettate a procedure concorsuali e/o di liquidazione volontaria e/o che presentano patrimoni netti negativi al 31 dicembre 2018 sia società che potrebbero risultare operanti in ambiti territoriali di attività non congruenti rispetto a quelli astrattamente sussumibili ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 175/2016, in armonia con quanto stabilito all'unanimità dalla Direzione del Patto di Sindacato in data 25 febbraio 2020 e con la deliberazione del Consiglio comunale n. 15/2020;
- garantire in ogni caso che, ai fini della formulazione dell'offerta vincolante e in caso di eventuale esito favorevole della procedura competitiva, le società facenti parte della Divisione Ambiente Allargata che hanno generato significative perdite di bilancio e/o che sono assoggettate a procedure concorsuali e/o di liquidazione volontaria e/o che presentano patrimoni netti negativi al 31 dicembre 2018 saranno comunque oggetto, nella successiva fase di implementazione, delle azioni rappresentate nella documentazione *sub* all. 3, 4, 7, 8 e 14 ai fini della relativa valorizzazione nell'ambito del piano industriale, ferma restando "*la competenza diretta dei Comuni a decidere sulle modalità di razionalizzazione delle partecipazioni indirette in tal modo acquisite*" ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175/2016 e così come altresì espressamente indicato nel parere legale (pag. 5) contenuto nella documentazione *sub* all. 14 trasmessa dalla medesima Aimag s.p.a.;

- tra gli altri Comuni soci che, ai sensi degli artt. 8 e 7 del d. lgs. n. 175/2016, hanno deliberato di autorizzare Aimag s.p.a. a presentare la propria offerta vincolante nell'ambito della procedura competitiva per l'acquisizione della Divisione Ambiente Allargata, alcuni di essi hanno già previsto una serie di impegni in capo ad Aimag s.p.a.;

- la stessa determinazione assunta all'unanimità dalla Direzione del Patto di Sindacato del 25 febbraio 2020, i cui contenuti si intendono qui richiamati, ha previsto una serie di condizionalità per Aimag s.p.a., segnatamente circa la conclusione di accordi di *partnership* con soggetti terzi;

- al fine di poter rendere maggiormente effettivi i predetti impegni, in considerazione della rilevanza dell'operazione, si ritiene altresì necessario promuovere il rafforzamento e/o comunque la l'ulteriore articolazione delle forme organiche, dei meccanismi organizzativi e degli strumenti ispettivi e di controllo funzionali a consentire, in conformità alle disposizioni normative di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 175/2016 e di cui all'art. 147-*quater* del d. lgs. n. 267/2000, un adeguato, indipendente e costante monitoraggio da parte del Comune circa il pieno rispetto degli impegni stessi, segnatamente per quanto concerne le azioni e/o le attività che Aimag s.p.a. dovrà porre in essere a fronte dell'eventuale acquisizione della Divisione Ambiente Allargata e della conseguente incidenza economico-finanziaria per il Gruppo Aimag stesso, in vista della miglior tutela del relativo valore patrimoniale e degli interessi sociali, economici e ambientali della comunità territoriale di riferimento;

dato atto che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza relativamente al rischio sanitario connesso alla diffusione pandemica degli agenti virali trasmissibili di cui al COVID-2019 e che, a tutt'oggi, il quadro epidemiologico si caratterizza ancora per una particolare ed estesa gravità sull'intero territorio nazionale, con tutte le conseguenze umane, sanitarie, sociali ed economiche che ne sono derivate e che fatalmente ne deriveranno nei prossimi mesi e/o anni sul piano fattuale e giuridico;

dato altresì atto che:

- il percorso procedimentale preordinato all'assunzione della presente deliberazione è stato segnato da una problematica interlocuzione con Aimag s.p.a., segnatamente per quanto concerne la rappresentazione e la documentazione da parte della medesima Aimag s.p.a. dei contorni dell'operazione, così come riportato nelle premesse qui richiamate;

visto che:

- i documenti qui allegati *sub* 7, 8, 11 e 14 e i richiami agli stessi parimenti effettuati recano dati e informazioni in ordine ai quali sussistono ragioni di riservatezza nell'ambito e ai fini della procedura competitiva *de qua* e comunque in relazione alla corrispondente partecipazione di Aimag s.p.a., tenuto anche conto di quanto stabilito nel regolamento di *Due Diligence* della medesima procedura competitiva, nella versione della presente deliberazione da pubblicarsi nelle forme e modalità di rito si procederà conseguentemente alle "non menzioni" del caso;

visti:

- il d. lgs. n. 175/2016;

- il d. lgs. n. 267/2000;

- il vigente Statuto comunale;

- il predetto parere non favorevole espresso dal Revisore dei Conti ai sensi all'art. 239 del d. lgs. n. 267/2000;

- il predetto parere non favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000;

- il predetto parere non favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente dei Servizi finanziari ai sensi dell'art. 49, comma 1, d. lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli 10 (10 Noi lista civica), contrari 5 (1 Galiotto – Noi lista civica; 3 Ferrari, Olivetti, Rossi – Insieme al Centro Sinistra; 1 Bonatti - Lega), astenuti nessuno, pertanto a maggioranza, espressi per appello nominale, accertati dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video e con l'assistenza dei nominati scrutatori;

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto, visto e valutato,

DELIBERA

a) di autorizzare, sulla base delle motivazioni di cui in premessa e in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 8 e 7 del d. lgs. n. 175/2016, condividendo le ragioni strategiche che inducono a perseguire obiettivi di crescita e di sviluppo del Gruppo Aimag così come richiamate in premessa, Aimag s.p.a. a partecipare alla procedura competitiva per l'acquisizione della Divisione Ambiente Allargata di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, nel rispetto dei parametri economico-finanziari di sostenibilità dell'acquisizione così come rappresentati e documentati e comunque coerentemente sia con gli interessi pubblici di cui il Comune è portatore sia con il fine pubblico dell'impresa partecipata, particolarmente nel settore di attività del perimetro "Ambiente e Rifiuti" che caratterizza una parte rilevante delle finalità istituzionali del Comune e dell'attività svolta dalla società partecipata, fermo restando quanto deliberato alla successiva lettera b);

b) di impegnare, in considerazione sia dei contenuti del parere reso dal Revisore dei Conti e dei pareri di regolarità tecnica e contabile sia del percorso comune intrapreso dalle Amministrazioni comunali facenti parte dell'Unione Terre d'Argine in relazione all'operazione *de qua*, Aimag s.p.a. affinché, ai fini della formulazione dell'offerta vincolante e/o nella successiva fase di rilancio e/o comunque nel caso di esito favorevole della procedura competitiva per l'acquisizione della Divisione Ambiente Allargata, tenga pienamente e compiutamente conto della necessità di:

- assicurare che, dall'eventuale esito favorevole della procedura competitiva e/o dalla successiva fase di implementazione, non derivino e/o non deriveranno per i cittadini conseguenze negative rispetto alla qualità e alla quantità dei servizi e/o delle prestazioni a tutt'oggi svolte da Aimag s.p.a.;
- garantire che, dall'eventuale esito favorevole della procedura competitiva e/o dalla successiva fase di implementazione, non derivino e/o non deriveranno per i cittadini conseguenze negative rispetto alle attuali condizioni tariffarie relativamente ai servizi e/o alle prestazioni svolte da Aimag s.p.a.;
- garantire e porre in essere tutte le azioni necessarie ed opportune affinché l'eventuale esito favorevole della procedura competitiva non comprometta, anche nella successiva fase di implementazione, l'equilibrio economico-finanziario del Gruppo Aimag, anche ai fini della partecipazione alle future gare relative all'affidamento dei servizi di distribuzione del gas;
- assicurare che, in conseguenza di un eventuale esito favorevole della procedura competitiva, al Comune non sarà mai richiesto di provvedere, nella successiva fase di implementazione, a un aumento effettivo del capitale sociale di Aimag s.p.a. né ad alcuna operazione di incremento patrimoniale;
- assicurare che, per effetto dell'eventuale esito favorevole della procedura competitiva, non derivi alcuna contrazione dei dividendi attesi per il Comune socio, anche in termini di ammontari finanziari effettivamente distribuiti annualmente;
- garantire che, avuto riguardo alle modalità di finanziamento così come rappresentate nella documentazione trasmessa da Aimag s.p.a. ai fini della partecipazione alla procedura competitiva, non ne derivino e/o non ne deriveranno vincoli di sorta relativamente alla distribuzione dei dividendi al Comune socio né, ancora, impegni e/o garanzie di sorta a carico del medesimo Comune;
- porre in essere tutte le azioni necessarie ed opportune affinché, in caso di eventuale esito favorevole della procedura competitiva, si possano concludere gli accordi di *partnership* con soggetti terzi, tenuto anche conto di quanto a tutt'oggi rappresentato e comunicato dalla medesima Aimag s.p.a. nella documentazione *sub* all. 11 e all. 14 circa il relativo stato dell'arte, funzionali a mitigare e/o a escludere i potenziali rischi connessi alla circostanza per cui nella Divisione Ambiente Allargata vi sono sia società che hanno generato significative perdite di bilancio e/o che sono assoggettate a procedure concorsuali e/o di liquidazione volontaria e/o che presentano patrimoni netti negativi al 31 dicembre 2018 sia società che potrebbero risultare operanti in ambiti

territoriali di attività non congruenti rispetto a quelli astrattamente suscettibili ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 175/2016, in armonia con quanto stabilito all'unanimità dalla Direzione del Patto di Sindacato in data 25 febbraio 2020 e con la deliberazione del Consiglio comunale n. 15/2020;

- garantire in ogni caso che, ai fini della formulazione dell'offerta vincolante e in caso di eventuale esito favorevole della procedura competitiva, le società facenti parte della Divisione Ambiente Allargata che hanno generato significative perdite di bilancio e/o che sono assoggettate a procedure concorsuali e/o di liquidazione volontaria e/o che presentano patrimoni netti negativi al 31 dicembre 2018 saranno comunque oggetto, nella successiva fase di implementazione, delle azioni rappresentate nella documentazione *sub* all. 3, 4, 7, 8 e 14 ai fini della relativa valorizzazione nell'ambito del piano industriale, ferma restando *“la competenza diretta dei Comuni a decidere sulle modalità di razionalizzazione delle partecipazioni indirette in tal modo acquisite”* ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175/2016 e così come altresì espressamente indicato nel parere legale (pag. 5) contenuto nella documentazione *sub* all. 14 trasmessa dalla medesima Aimag s.p.a.;

c) di dare mandato al Sindaco, in armonia con le previsioni normative di cui agli artt. 9 e 12 del d. lgs. n. 175/2016, di:

- effettuare tutte le verifiche e/o gli accertamenti del caso in relazione all'esercizio degli ulteriori diritti conseguenti alla partecipazione comunale in Aimag s.p.a., anche ai fini di quanto previsto dagli artt. 2392, 2393 e 2393-*bis* c.c., avuto riguardo alla condotta complessivamente serbata dall'organo di amministrazione nella fase preparatoria e/o comunque nelle interazioni procedimentali con il Comune socio in ordine alla partecipazione alla procedura competitiva per l'acquisizione della Divisione Ambiente Allargata di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa;

- definire puntualmente, anche attraverso lo svolgimento delle più opportune interlocuzioni con gli altri Comuni che esercitano il controllo congiunto su Aimag s.p.a., il rafforzamento e/o comunque l'ulteriore articolazione delle forme organiche, dei meccanismi organizzativi e degli strumenti ispettivi e di controllo funzionali a consentire, in conformità alle disposizioni normative di cui all'art. 6 del d. lgs. n. 175/2016 e di cui all'art. 147-*quater* del d. lgs. n. 267/2000, un adeguato, indipendente e costante monitoraggio circa il pieno rispetto di quanto precedentemente deliberato *sub* b), segnatamente per quanto concerne le azioni e/o le attività che Aimag s.p.a. dovrà porre in essere a fronte dell'eventuale acquisizione della Divisione Ambiente Allargata e in considerazione della conseguente incidenza economico-finanziaria per il Gruppo Aimag, in vista della miglior tutela del relativo valore patrimoniale e degli interessi sociali, economici e ambientali della comunità territoriale di riferimento;

- assicurarsi, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11 del d. lgs. n. 175/2016 e in considerazione della prossima scadenza del mandato degli organi amministrativi e di controllo di Aimag s.p.a., che i corrispondenti nominativi da proporsi in sede assembleare da parte dei Comuni aderenti al Patto di Sindacato siano individuati tra figure in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia idonei a consentire ad Aimag s.p.a. di poter affrontare, nel quadro del pieno mantenimento e del rafforzamento del relativo capitale pubblico così come stabilito nella mozione approvata dalla Direzione del Patto di Sindacato del 25 settembre 2017, le sfide derivanti dall'eventuale acquisizione della Divisione Ambiente Allargata e soprattutto dalle profonde trasformazioni ordinamentali indotte dalla gravissima diffusione pandemica degli agenti virali trasmissibili di cui al COVID-2019 sul territorio nazionale e delle conseguenze che ne sono già derivate e/o che ne deriveranno nei prossimi mesi e/o anni sul piano sociale ed economico;

d) di dare mandato al Segretario comunale di inviare il presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d. lgs. 175/2016, alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

e) di non menzionare, nella versione della presente deliberazione da pubblicarsi nelle forme e modalità di rito, i documenti qui allegati *sub* 7, 8, 11 e 14 e i richiami agli stessi parimenti effettuati in quanto recanti dati e informazioni in ordine ai quali sussistono ragioni di riservatezza nell'ambito

della procedura competitiva *de qua* e comunque in relazione alla corrispondente partecipazione di Aimag s.p.a., tenuto anche conto di quanto stabilito nel regolamento di *Due Diligence* della medesima procedura competitiva;

DELIBERA INOLTRE

Con voti favorevoli 9 (9 Noi lista civica), contrari 5 (1 Galiotto – Noi lista civica; 3 Ferrari, Olivetti, Rossi – Insieme al Centro Sinistra; 1 Bonatti - Lega), astenuti 1 (Grossi - Noi lista civica), pertanto a maggioranza qualificata, espressi per appello nominale, accertati dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video, e con l'assistenza dei nominati scrutatori, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000, in relazione ai termini disposti dal Commissario liquidatore di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa per la presentazione delle offerte vincolanti.

Documenti:

All. 1 Assetto societario Divisione Ambiente Allargata

All. 2 Relazione tecnica Golder

All. 3 Documento preliminare di illustrazione dell'operazione

All. 4 *Overview* del Piano Aimag

All. 5 Disciplinare di gara e Regolamento di *Due Diligence*

All. 6 Parere Prof. Avv. Angelo Clarizia

All. 7 Azioni correttive preliminarmente identificate su società caratterizzate da risultato netto pari a 0 o negativo nel 2018” (*DOCUMENTO OMISSATO*)

All. 8 Relazione integrativa (*DOCUMENTO OMISSATO*)

All. 9 Parere Revisore unico del 2 marzo 2020 (*TESTO PARZIALMENTE OMISSATO*)

All. 10 Ordine del Giorno del Patto di Sindacato del 25 febbraio 2020

All. 11 Comunicazione Aimag s.p.a. del 9 aprile 2020 (*DOCUMENTO OMISSATO*)

All. 12 Delibera C.C. n. 15/2020 (*DELIBERA PUBBLICATA ALBO PRETORIO CON OMISSIS*)

All. 13 Ordine del Giorno del Patto di Sindacato del 20 aprile 2020

All. 14 Missiva a firma della Presidente di Aimag s.p.a. e relativi allegati (1. Operazione Unieco - Dossier di approfondimento per Comune; 2. Aimag s.p.a. - gara cessione D.A.A. di Unieco s.c. in l.c.a. - parere inerente il punto III e, *in parte qua*, i punti VI e VII della delibera C.C.; 3. Operazione Unieco - Dossier di approfondimento per Comune - SR punti VI e VII; 4. Aimag - Comunicazione procedura di gara) – (*DOCUMENTAZIONE OMISSATA*)

All. 15 Parere Revisore del 8 maggio 2020 (*TESTO PARZIALMENTE OMISSATO*)

All. 16 Pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 267/2000



COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 del 11/05/2020

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

TIOLI CLAUDIO

Il Segretario Comunale

GARUTI GIOSSA ANNA LISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 14/05/2020 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
comma, del D.L.vo 18/08/2000, n.267

ai sensi dell'art. 134, 3°

Novi di Modena,

Il Segretario Comunale
